



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI MONTEBELLUNA

Provincia di Treviso

CODICE CIG 7783421A31

CODICE CUP: D93C22000040002

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. ATTO DI MODIFICA DEL CONTRATTO STIPULATO IL 07.06.2019 PROT. N. 26843/2019,

--oOo--

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 170/2016 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica avente ad oggetto l'adeguamento sismico dell'asilo nido Pio X;
- con propria determina n. 369 del 11.05.2019, a conclusione di apposita gara di appalto, l'allora Dirigente del 3° Settore ha aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura finalizzati all'adeguamento sismico dell'asilo nido San Pio X allo studio tecnico associato S2O con sede in Due Carrare (PD), piazza Aldo Moro 6, per un corrispettivo di € 41.885,61, oltre oneri, per complessivi € 53.144,46 (pari ad un ribasso del 48,111% sul base d'asta di € 80.719,37, giusto contratto stipulato il 07.06.2019 prot. n. 26843/2019);

- in data 13.10.2020 il professionista ha depositato il progetto definitivo;
- l'Ente è risultato successivamente assegnatario di un contributo PNRR pari ad € 1.357.741,00 per la riqualificazione funzionale dell'asilo nido Pio X a seguito della partecipazione all'Avviso pubblico prot. 48047 del 2 dicembre 2021;
- in data 08.11.2022 è stato sottoscritto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Comune di Montebelluna l'accordo di concessione del finanziamento avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto presentato;
- lo studio associato S2O (nella persona dell'ing. Carlo Fortini), con nota prot. n. 2583 del 17.01.2023 ha espresso la propria disponibilità ad effettuare l'aggiornamento della fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo, già depositato, alle prescrizioni stabilite nel bando PNRR e nel relativo accordo di concessione per la riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido Pio X, per un importo di € 56.312,43 oltre oneri (cnpaia 4% e iva 22%) e così per complessivi € 71.449,21
- con determinazione n. 40 del 24.01.2023 si è deciso:
 - di procedere all'aggiornamento e adeguamento alle disposizioni del PNRR del progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 170/2016, e del progetto definitivo, redatto dalla Studio associato S2O e acquisito ai protocolli n. 43288/2020 e n. 43290/2020, affidandoli al predetto studio unitamente al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per un corrispettivo di € 71.449,21, mediante modifica del contratto prot. n. 26843/2019 del 07.06.2019;
 - di impegnare, conseguentemente, a favore del predetto studio, ad integrazione della spesa di € 53.144,46, già impegnata a favore dello stesso

con la determinazione dirigenziale n. 369 dell'11.5.2019, l'ulteriore somma di € 18.304,75 per un complessivo di Euro 71.449,21;

- di modificare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto prot. n. 26843/2019 del 07.06.2019, approvando lo schema del presente atto;

Tutto ciò premesso, le parti:

- l'Ing. PierAntonio De Rovere, [REDACTED], Dirigente del 3° settore – Infrastrutture Civili, SUA e SIC – del Comune di Montebelluna, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione del Comune di Montebelluna, in seguito denominata "committente" o "Comune";
- l'ing. Carlo Fortini, [REDACTED], avente codice fiscale [REDACTED], con studio professionale in Due Carrare, piazza Aldo Moro 6, in seguito denominato "professionista";

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Modifiche apportate al contratto prot. n. 26843 del 7.6.2019

Le parti concordano di apportare al contratto prot. n. 26843 del 7.6.2019 le seguenti modifiche:

- a) l'art. 1 del contratto "oggetto dell'incarico" è modificato e sostituito dal seguente:**

Il committente affida al professionista l'incarico di aggiornare ed adeguare alle disposizioni del PNRR il progetto di fattibilità tecnico economica, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 170/2016, e il progetto definitivo, già depositato agli atti del Comune, nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per la riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido Pio X.

Sono ricomprese nell'incarico le seguenti prestazioni accessorie:

- la redazione di una relazione che individui tutte le pratiche e i pareri da acquisire e necessari ai fini della realizzazione dell'intervento;
- la redazione di tutte le pratiche, nel numero di copie richieste, necessarie per ottenere i pareri e le autorizzazioni del caso;
- il progetto, e relativa pratica di denuncia opere, per costruzioni in zone sismiche e/o in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica soggette alle Leggi Regionali n.42/1984, n.11/2001, n.13/2004 e 27/2003, alla Parte II, Capo II del Testo Unico per l'Edilizia (già L.1086/71), all'art. 61 ed al Capo IV della Parte II del testo Unico per l'Edilizia (già artt. 2 e 18 della Legge 64/1974) per zone dichiarate sismiche, e ss.mm.ii.;
- la relazione di cui all'art.2, comma 60, punto 16 della L. 23.12.96, n. 662;
- il progetto e relazione tecnica inerente le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche (Legge Regionale 12 luglio 2007 n.16 - Parte II, Capo III del Testo Unico per l'Edilizia, già legge 13/1989);
- la partecipazione agli incontri richiesti per la verifica e la validazione del progetto e a tutti gli incontri con la stazione appaltante che si rendessero necessari, ivi comprese le eventuali conferenze di servizi.

b) l'art. 2 del contratto "Importo dell'investimento" è modificato e sostituito dal seguente:

Il committente intende investire la seguente somma onnicomprensiva per lavori, spese tecniche, imposte, tasse e quant'altro: € 1.768.741,000.

La progettazione dovrà tenere conto non solo delle specifiche progettuali ma anche della suindicata spesa complessiva prevista per l'intervento oggetto dell'incarico, entrambe definite nella scheda di progetto allegata all'istanza di partecipazione al finanziamento Europeo e all'accordo di concessione del

finanziamento stipulato tra il Comune di Montebelluna e il Ministero dell'Istruzione in data 8.11.2022;

Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico. L'eventuale superamento di tale importo dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la Stazione Appaltante.

c) l'art. 3 del contratto "Modalità di espletamento dell'incarico" è modificato e sostituito dal seguente

Nell'adempimento dell'incarico il Professionista deve porre in essere tutti i mezzi concettuali ed operativi per il suo esatto e corretto adempimento.

Il professionista dovrà assolvere all'incarico nel suo complesso rispettando l'offerta tecnica presentata in sede di gara, per le parti applicabili, nonché le specifiche presenti all'interno della scheda di progetto allegata all'accordo di concessione, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non allegate.

Il Professionista dovrà garantire la redazione di tutti gli elaborati previsti nel calcolo della parcella professionale ai sensi del D.M. 17.06.2016 (all. A), redatti in conformità agli standard europei.

Nell'assolvere all'incarico, il professionista dovrà attenersi alle disposizioni vigenti al momento di espletamento del servizio e ne assume le relative responsabilità: in particolare al D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), al D.P.R. 207/2010 (regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006), per le parti in vigore, al D.M. 17.1.2018 (norme tecniche per le costruzioni), al D.M. 49/2018 (linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori, al D. Lgs. 81/2008 (norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al D.P.R. 106/2017 (condizioni armonizzate per la

commercializzazione dei prodotti da costruzione), alle norme UNI e CEI in vigore;

Il professionista è tenuto, altresì, al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art 34 del D.Lgs 50/2016 e al D.M. del 23.06.2022 n. 256 del Ministero della transizione ecologica.

Il professionista deve rispettare, inoltre, le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ed in particolare il principio del “non arrecare un danno significativo – do no significant harm” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, 2021, per il quale si fa riferimento alla guida operativa aggiornata con circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 33 del 13.10.2022, e alla normativa nazionale e comunitaria in essa richiamata;

Il professionista è tenuto altresì a rispettare le eventuali ulteriori condizionalità specifiche previste per l'intervento dalla normativa PNRR, e a trasmettere al Comune di Montebelluna tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'investimento, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH.

La suddetta elencazione si intende indicativa e non esaustiva della normativa che dovrà essere rispettata dal professionista nell'assolvimento dell'incarico.

Fermo restando quanto previsto dal presente contratto e dalle disposizioni in esso richiamate, il Professionista si impegna ad espletare l'incarico in conformità anche alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria - o anche solo opportuna - al fine della tutela della sicurezza dei lavoratori o del rispetto delle regole dettate per gli interventi PNRR.

Il professionista, nella persona dell'ing. Carlo Fortini, che sarà unico referente per il committente, per il materiale svolgimento delle varie fasi dell'incarico (consulenze specialistiche a lui necessarie, verifiche, misure, produzione di elaborati, ecc.) potrà essere autorizzato ad avvalersi, a sua cura e spese e nei limiti di cui all'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, di altri professionisti (suoi consulenti per aspetti particolari di natura specialistica), di tecnici, di società di servizi o di collaboratori e/o suoi dipendenti, dell'operato dei quali egli sarà, comunque, il solo responsabile anche per quanto attiene al pagamento del relativo corrispettivo.

Il Professionista è incaricato di mantenere costanti contatti con l'Amministrazione Comunale per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento e dovrà, inoltre, garantire la partecipazione a tutti gli incontri in cui si delineerà il quadro delle esigenze comunali nonché agli incontri con gli Enti interessati ai lavori (quali a titolo esemplificativo Regione, Azienda Sanitaria, Vigili del fuoco, Enti erogatori di servizi ecc). Tale attività è compresa nel compenso formulato per le prestazioni oggetto dell'incarico e non sono previsti né saranno riconosciuti ulteriori o maggiori compensi.

Il Professionista è tenuto a garantire la collaborazione alla risoluzione di eventuali problematiche o osservazioni sui contenuti degli elaborati progettuali che potranno emergere in fase di verifica da parte del soggetto validatore fino alla conclusione della stessa.

Il committente, tramite il RUP, si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.

d) l'art. 4 del contratto "Elaborati di progetto e tempi di consegna" è modificato e sostituito dal seguente

Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla progettazione:

- La redazione del progetto di fattibilità tecnico economica nonché del definitivo dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal DPR 05.10.2010 n. 207 (artt. 17-23 e 24-32), fatta salva l'entrata in vigore -nel frattempo- del decreto ministeriale previsto dall'art. 23, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, con obbligo del professionista di adeguare la progettazione ai contenuti del predetto decreto e senza che per ciò gli spetti alcun compenso aggiuntivo. Gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati in tutti i loro particolari ed allegati, atti a definire completamente l'intervento progettato.
- Il Professionista si impegna a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione progettuale per le verifiche ai sensi degli artt.25 e 26 del D Lgs 50/2016 nonché per l'acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari all'approvazione del progetto definitivo che dovrà essere completato con la documentazione necessaria per richiedere le eventuali autorizzazioni degli enti competenti, nel numero di copie occorrenti, da presentarsi entro 10 giorni, naturali e consecutivi, dalla verifica dello stesso. E' compresa nella prestazione e nel compenso professionale la partecipazione a tutte le conferenze di servizi e agli incontri che saranno necessari.
- Gli elaborati del progetto – che saranno di proprietà del Comune di Montebelluna – dovranno essere prodotti alla committenza nei tempi indicati nel presente atto in n° 2 copie cartacee firmate in originale + n. 1 copia su CDRom/DVD contenente i file editabili di tutti gli stessi documenti (con le estensioni .DOCX, .XLSX, .DWG, .DXF, JPEG) nonché in formato con estensione .PDF e una copia firmata digitalmente in formato pdf.p7m.

- Il professionista è tenuto ad indicare nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea; la documentazione progettuale dovrà altresì comprendere il seguente riferimento Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";
- Il progetto definitivo, oltre a quanto specificamente previsto dalla vigente normativa, dovrà includere anche la relazione sui criteri ambientali minimi (C.A.M.), nonché quella dimostrativa sul rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) disposto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 e il raggiungimento degli obiettivi climatici previsti per l'investimento di competenza.

Dovranno essere inoltre prodotte le seguenti attestazioni:

- conformità del progetto definitivo alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché al rispetto delle norme statiche, costruttive, di sicurezza, igienico-ambientali vigenti con specificazione circa la rilevanza urbanistica e conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché della normativa regionale relativa agli asili nido;
- conformità della progettazione degli impianti alle norme di legge vigenti;
- tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dall'Amministrazione committente,

anche in attuazione delle operazioni di verifica delle fasi progettuali ai sensi dell'art.26 del D.Lgs n. 50/2016, dovranno essere recepite nel progetto definitivo prima dell'approvazione del progetto medesimo ed entro 10 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione, senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione:

il Professionista dovrà svolgere gli adempimenti connessi alla funzione di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione in conformità a quanto precisato dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Termini e durata dell'incarico

- Le prestazioni oggetto del presente contratto decorreranno dalla data di specifica comunicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento; la predetta comunicazione potrà avvenire in pendenza della stipula del contratto, in seguito alla esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento.
- Il **Progetto di Fattibilità Tecnico Economica aggiornato**, dovrà essere redatto e consegnato all'Amministrazione, completo di tutti gli elaborati, nel termine di **n. 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di invio dell'ordine di inizio servizio.
- Il **Progetto Definitivo aggiornato**, dovrà essere redatto e consegnato all'Amministrazione, completo di tutti gli elaborati, nel termine di **n. 15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di invio dell'ordine di inizio servizio.

- L'intervento di cui trattasi, in quanto finanziato con fondi PNRR è subordinato al rispetto di termini perentori e di un serrato cronoprogramma per la sua attuazione. Non saranno pertanto ammesse proroghe per l'espletamento delle prestazioni, salvo al ricorrere di motivate ed eccezionali circostanze, riconosciute come tali dal RUP, che andranno immediatamente comunicate all'Amministrazione Comunale.
- A seguito della procedura di verifica del progetto definitivo, qualora il verificatore dovesse riscontrare delle carenze progettuali che comportino l'impossibilità di verificare positivamente il progetto, il progettista dovrà integrarle entro il termine di n. 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione delle anomalie riscontrate.
- Il presente contratto si riterrà concluso a seguito della validazione positiva e conseguente approvazione del progetto definitivo.
- Gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica economica e del progetto definitivo saranno presentati in minuta, per la procedura di verifica; e una volta ottenuto l'assenso del RUP, il professionista consegnerà il progetto nella forma definitiva e nel numero di due copie cartacee ad uso degli uffici comunali.

e) l'art. 5 del contratto "Ritardi e penali" è modificato e sostituito dal seguente

Qualora la presentazione del progetto di fattibilità tecnica economica e del progetto definitivo avvenisse in ritardo rispetto al termine fissato, fatte salve le proroghe che potranno essere eventualmente concesse dal committente per giustificati motivi adottati dal professionista, verrà applicata al professionista stesso una penale giornaliera pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale relativo al livello di progettazione in cui si è registrato il ritardo nella consegna, con un massimo comunque del 10% del compenso medesimo.

Nel caso la penale raggiunga il 10% dell'importo del compenso suddetto, il committente avvierà la procedura di risoluzione del contratto. E' fatto salvo il diritto del committente di ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Qualora dal ritardo delle prestazioni spettanti al professionista derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, il committente si riserva di agire in rivalsa nei confronti del professionista.

f) l'art. 6 del contratto "Modifiche al progetto" è modificato e sostituito dal seguente

Il professionista sarà tenuto ad introdurre nel progetto di fattibilità tecnica economica e nel progetto definitivo anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della sua presentazione, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi salvo che ciò non comporti un aumento dell'importo delle opere progettate. Qualora le modifiche comportassero cambiamenti nell'impostazione progettuale e fossero determinate da nuove o diverse esigenze del committente e/o da nuove normative emanate successivamente alla presentazione dei progetti, al professionista spetteranno le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera per le nuove progettazioni effettuate, il cui importo sarà quantificato secondo i parametri di cui al D.M. 17.6.2016, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Qualora nell'esecuzione dell'intervento emergessero errori od omissioni progettuali è fatto obbligo al professionista di procedere alla nuova progettazione senza alcun costo o onere aggiuntivo per il committente, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti dal committente.

g) l'art. 7 del contratto "Onorario" è modificato e sostituito dal seguente:

L'onorario relativo alle prestazioni di cui al presente contratto è stabilito nella somma onnicomprensiva di € 56.312,43 oltre oneri (cnpaia 4% e iva 22%) e così per

complessivi € 71.449,21.

L'onorario dovuto al professionista per le prestazioni previste dal presente contratto è comprensivo di spese incluse quelle per viaggi, trasferte, copie, stampe, per il tempo impiegato in sopralluoghi dal professionista e dal suo personale di aiuto, senza diritto di rivalsa.

L'onorario spettante al professionista sarà, comunque, determinato in relazione all'importo effettivo dei lavori progettati.

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 191 del D.Lgs. 267/00, il professionista deve comunicare preventivamente al committente eventuali esigenze di prestazioni integrative dalle quali possa comunque derivare un maggior onere per il Comune. In caso di mancata comunicazione preventiva il committente non sarà tenuto al pagamento delle maggiori prestazioni rese dal professionista.

h) l'art.8 del contratto "Pagamento del corrispettivo è modificato e sostituito dal seguente

L'onorario professionale sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, corredata da parcella di calcolo delle competenze, previa verifica, favorevole, degli elaborati progettuali.

In caso di ritardo nei pagamenti sopra indicati saranno riconosciuti al professionista gli interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.

Il professionista si obbliga a rispettare le disposizioni di cui alla legge n.136/2010 e ss.mm.ii., in tema di tracciabilità della spesa.

i) l'art.10 del contratto "Polizza di responsabilità civile professionale" è modificato e sostituito dal seguente

Il professionista, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, produce copia della polizza di responsabilità civile professionale e relativa appendice, in corso di validità, della compagnia assicuratrice ARCH INSURANCE (EU), con sede in via

Della Posta, 7 cap. 20123 Milano, avente numero PI-68742621M0 e datata 21/05/2022, per i rischi derivanti da errori od omissioni con specifico riferimento all'incarico in oggetto, che dovrà conservare validità per tutta la durata del contratto.

l) l'art.11 del contratto "Cauzione definitiva" è modificato e sostituito dal seguente

Il professionista, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, produce la cauzione definitiva di cui all'art.103 del D.Lgs.50/2016, della Italia Assicurazioni -Agenzia 295 Milano Arco avente numero 2023/13/6646924 e datata 23/02/2023, a garanzia della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

m) l'art.14 del contratto "Risoluzione del contratto" è modificato e sostituito dal seguente

Oltre che nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici, dal codice civile e dagli art. 5, 16, il presente contratto sarà risolto nei seguenti casi:

perdita dei requisiti del professionista per l'assolvimento dell'incarico, ivi inclusa la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- mancato rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e ss. mm.ii. in tema di tracciabilità della spesa;

- subappalto non autorizzato;

- accertata negligenza o incapacità nell'assolvimento dell'incarico;

- frode;

- inadempimento, previa diffida ad adempiere entro 7 giorni;

E' fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente subito dal committente.

Il committente si riserva, inoltre, di revocare parzialmente o integralmente l'incarico conferito per motivi di pubblico interesse, senza che il professionista incaricato possa vantare alcuna pretesa al riguardo se non il pagamento delle eventuali prestazioni già regolarmente eseguite.

n) l'art.16 del contratto "Disposizioni finali" è modificato e sostituito dal seguente

Le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto le rispettive informative sul trattamento dei dati personali e di utilizzare i dati ricevuti nel pieno rispetto della normativa vigente e al solo fine dell'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte con la sottoscrizione del presente contratto.

Il professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.4.2013, nonché il codice di comportamento del Comune di Montebelluna, disponibile all'indirizzo istituzionale del Comune.

La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Il professionista dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni del Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stipulato tra la Regione del Veneto, Prefetture della Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale Comuni del Veneto, sottoscritto in data 17.09.2019 e recepito dal Comune di Montebelluna con deliberazione di Giunta comunale n. 196 del 30.12.2020, Pertanto con la sottoscrizione del presente contratto egli si impegna al rispetto dei sopra citati documenti e dei principi in essi contenuti. L'inosservanza degli obblighi derivanti dai Protocolli di Legalità e posti a carico del professionista comporterà, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile, la risoluzione del contratto, fermo restando la facoltà del committente ad agire per il risarcimento dei danni subiti

Il professionista e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure anticorruzione contenute nel PIAO Sezione "Valore pubblico, performance, anticorruzione".

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 2 Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Il professionista, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii. Il Professionista qualora proceda, per lo svolgimento del contratto specifico ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile, che all'occupazione femminile.

Qualora sia violato il predetto obbligo sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 3 Aspetti invariati del contratto originale

Restano invariati i seguenti articoli del contratto originario: art. 9 "Oneri per l'esecuzione della prestazione" art. 12 "Proprietà degli elaborati", l'art.13 "Inadempienze e penalità art. 15 "Definizione delle controversie", art. 17 "Registrazione e spese contrattuali"

Per l'imposta di bollo (€ 80,00) si rinvia alla: "*dichiarazione sostitutiva marche da bollo*" del professionista giusto prot. n. 11629 del 03.03.2023 (ad atti dell'ufficio Provveditorato Sua LLPP).

Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il committente: Ing. PierAntonio De Rovere

Il professionista: ing. Carlo Fortini

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile le parti approvano e sottoscrivono espressamente il contenuto degli articoli 5 "ritardi e penali", 6 "modifiche al progetto", 14 "risoluzione del contratto", 16 "disposizioni finali" del presente contratto.

Il committente: Ing. PierAntonio De Rovere

Il professionista: ing. Carlo Fortini